



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Aggiornato secondo la normativa vigente (Legge 35/2012)

Emanato con D.R. n. 5 del 19.01.2016



Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca.
2. Le borse di cui al presente regolamento possono essere finanziate con fondi provenienti da progetti di ricerca, convenzioni, contratti, contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio universitario.

Art. 2
Attivazione delle borse

1. L'attivazione della borsa deve essere richiesta dal titolare della ricerca al Rettore. La richiesta può essere avanzata dopo aver ricevuto comunicazione formale della assegnazione dei fondi e dopo aver acquisito il parere positivo della struttura cui afferisce il titolare della ricerca.
2. Nella richiesta devono essere indicati:
 - a) tema della ricerca
 - b) durata della borsa
 - c) ammontare della borsa
 - d) competenze e titoli richiesti per l'assegnazione
 - e) struttura presso la quale verrà svolta la ricerca
 - f) fondi di ricerca su cui andrà a gravare la borsa.
3. La richiesta dovrà inoltre indicare il professore o il ricercatore, quando distinto dal titolare della ricerca, che seguirà l'attività del borsista, anche ai fini del coordinamento con le altre ricerche svolte nella stessa struttura.

Art. 3
Strutture di ricerca

1. L'attività di ricerca sarà svolta presso l'Università per Stranieri di Perugia o presso strutture esterne, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca.
2. I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo quanto stabilito dalla struttura.
3. Lo svolgimento dell'attività da parte del borsista presso una struttura esterna deve essere oggetto di apposito accordo.

Art. 4
Destinatari delle borse

1. Le borse sono destinate a laureati italiani o stranieri che non abbiano superato i 35 anni di età in possesso del diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. n. 270/2004 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale, oppure di un titolo accademico conseguito presso Università straniera riconosciuto idoneo. Il titolo estero deve essere equiparabile per durata e contenuto ai titoli sopraelencati. L'equipollenza di titoli rilasciati da istituzioni estere dovrà essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice.



Art. 5
Durata delle borse

1. Le borse hanno durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 24 mesi. Al momento dell'attivazione, le borse devono avere la copertura finanziaria per l'intera durata.
2. Il rinnovo di una borsa è proposto dal titolare della ricerca ed è autorizzato dal Rettore.

Art. 6
Importo delle borse

1. L'importo della borsa è fissato nel bando di selezione e non può superare l'importo annuo della borsa di studio assegnata per i dottorati di ricerca.
2. Le borse sono corrisposte in rate mensili posticipate previa acquisizione della documentazione di svolgimento della ricerca dal professore o ricercatore di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 7
Bando

1. Il bando è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nel sito web dell'Ateneo per un periodo non inferiore a 15 giorni.
2. Il bando deve contenere le indicazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) dell'art. 2, le modalità e la data entro la quale devono essere presentate le domande.
3. Le domande dovranno essere indirizzate al Rettore.

Art. 8
Selezione dei candidati

1. Per la selezione dei candidati il Rettore nomina apposita Commissione presieduta dal responsabile del progetto di ricerca e composta da altri due membri appartenenti alla struttura di afferenza del titolare. Qualora richiesto dall'Ente finanziatore o qualora richiesto dal titolare della ricerca uno dei due membri della struttura di afferenza potrà essere sostituito con una persona di indiscussa competenza nel settore scientifico- disciplinare al quale inerisce il programma della borsa. Su richiesta del titolare della ricerca può essere previsto un rimborso spese per i membri esterni utilizzando esclusivamente i fondi del progetto senza alcuna spesa a carico dell'Ateneo.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel bando, la Commissione valuta i candidati sulla base del curriculum e dei titoli presentati. Il bando può tuttavia prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.
3. Il colloquio può avvenire anche per via telematica utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via Skype. I candidati dovranno chiedere espressamente di avvalersi della modalità telematica nella domanda di partecipazione, fornendo il proprio contatto Skype e garantendo che la postazione da cui sosterranno il colloquio è dotata di webcam, indispensabile per il riconoscimento del candidato, ed è provvista di microfono e cuffie/casse audio. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento identificativo inviato assieme alla domanda. I colloqui telematici si svolgono nello stesso giorno dei colloqui dei candidati presenti in loco, secondo l'ordine e gli orari



stabiliti dalla Commissione e comunicati unitamente alla graduatoria degli ammessi. Il colloquio telematico è pubblico e potrà essere seguito dal pubblico presso il locale sopra indicato.

4. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e dell'eventuale colloquio.
5. Il verbale contenente la graduatoria viene inviato al Rettore per l'approvazione degli atti e per il conseguente provvedimento di conferimento delle borse.
6. La Commissione dispone di 100 punti che, nel caso in cui sia previsto il colloquio, sono da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale.

Art. 9
Incompatibilità

La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo. È preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento delle borse di studio di cui al presente regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o struttura che emana il bando ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 10
Rinnovo

Le borse possono essere rinnovate, il rinnovo viene disposto con decreto rettorale. La borsa non può avere comunque una durata complessiva superiore ai 24 mesi.

Art. 11
Disposizioni in materia fiscale, previdenziale e assicurativa

1. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Le borse di studio di cui al presente regolamento sono soggette al regime fiscale disposto dalle norme vigenti in materia.
3. L'Università per Stranieri di Perugia provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa personale sia contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Università nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista può provocare.
4. Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Art. 12
Rinuncia decadenza



1. In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
2. La decadenza dal diritto alla borsa è prevista per coloro che non dichiarano di accettarla nel termine stabilito dall'amministrazione.
3. Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegue senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, segnalate dal titolare della ricerca, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.
4. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Rettore su proposta motivata del responsabile della ricerca, sentito l'interessato.

Art. 13
Relazione finale

1. Al termine della durata della borsa, i borsisti sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione universitaria una relazione particolareggiata sull'attività svolta, munita del visto del titolare del fondo di ricerca e di quello del professore o ricercatore, di cui all'art. 2, comma 3, ove distinti dal titolare.
2. La proprietà dei risultati della ricerca nonché la pubblicazione degli stessi è regolata dalla Convenzione.